

## IL DLGS 159/2015 ESCLUDE LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

### *Atti imposablesativi, riscossione sprint*

Riscossione più veloce in presenza di somme dovute a titolo definitivo. Il restyling della disciplina dell'accertamento imposablesativo, operato dall'art. 5 dlgs 159/2015, ha escluso l'operatività della sospensione dell'esecuzione (di 180 giorni) in presenza di somme derivanti da accertamenti definitivi, sentenze passate in giudicato o intimazioni relative a rateazioni decadute.

Il dlgs 159/2015 (art. 5), in primo luogo, è intervenuto sull'art. 29, comma 1, del dl n. 78/2010 - che conferiva all'avviso di accertamento la qualifica di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla sua notificazione - sostituendo il termine ivi previsto con quello stabilito per la presentazione del ricorso. La modifica si è resa necessaria in quanto la previgente formulazione della norma comportava non infrequenti disallineamenti derivanti dalla possibile non coincidenza tra il termine di esecutività dell'avviso e quello per proporre ricorso.

Come anticipato, ulteriore modifica apportata alla disciplina previgente attiene alla disposizione che prevede la sospensione legale dell'esecuzione forzata per 180 giorni dalla cosiddetta presa in carico del ruolo da parte del concessionario della riscossione (art. 29, comma 1, lett. b del dl 78/2010). Al riguardo, l'art. 5 del dlgs 159 ha chiarito che tale sospensione «non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione». In un'ottica

#### Le novità

Esecuzione dell'atto di accertamento allineata al termine per proporre ricorso

Sospensione di 180 giorni non operante in caso di accertamento definitivo

Comunicazione di presa in carico recapitata anche per mezzo di posta elettronica

Soppressione dei termini di decadenza per l'espropriazione forzata

di semplificazione del flusso informativo, inoltre, è stata riconosciuta la possibilità di recapitare al debitore la cosiddetta presa in carico del concessionario, oltre che con raccomandata semplice, anche per mezzo di posta elettronica ordinaria o certificata. Il legislatore delegato, da ultimo, ha espunto la lettera e), comma 1, art. 29 del dl 78 del 2010 nella parte in cui affermava che l'espropriazione forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo». Per cui, l'espropriazione forzata soggiace ai termini di prescrizione ordinaria quinquennale per le sanzioni e decennale per i tributi erariali. Tale soppressione pare inspiegabile non solo in considerazione della ratio della riforma ma, soprattutto, di quella alla base dell'introduzione nell'ordinamento dell'istituto

Giancarlo Marzo

© Riproduzione riservata